



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Uscita del 28/07/2015
nr. 0005248
Classifica I.6.4.Facc. 59 - 2012
01-00-00




Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Gianfranco Ganau
Presidente
- > On. Marco Tedde
On. Pietro Pittalis
On. Ugo Cappellacci
On. Oscar Cherchi
On. Giuseppe Fasolino
On. Ignazio Locci
On. Antonello Peru
On. Alberto Randazzo
On. Stefano Tunis
On. Alessandra Zedda
- Gruppo Forza Italia Sardegna
- > On. Edoardo Tocco
- Gruppo Sardegna
- e p.c. > Ufficio di Presidenza

Oggetto: Interrogazione n. 328/A sulla nomina dei componenti la commissione di gara per l'affidamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla progettazione preliminare dei lavori per l'ampliamento del complesso ospedaliero universitario di Sassari, con contestuale completamento, adeguamento funzionale e collegamento dell'esistente. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2485/gab del 23 luglio 2015 inviata dall'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Con i migliori saluti



Francesco Pigliaru

FP

SA
TC

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 23/07/2015
nr. 0005148
Classifica I.G.4. Facc. 59 - 2012
01 - 00 - 00



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

2011
138

Ufficio di Gabinetto

Prot. 2435/000

Cagliari 23/07/2015

Alla Presidenza della Giunta regionale

PEC

Oggetto: Risposta all'interrogazione n° 328/A - TEDDE - PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TOCCO - TUNIS - ZEDDA Alessandra, sulla nomina dei componenti la commissione di gara per l'affidamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla progettazione preliminare dei lavori per l'ampliamento del complesso ospedaliero universitario di Sassari, con contestuale completamento, adeguamento funzionale e collegamento dell'esistente.

Nell'interrogazione in oggetto si chiede di porre rimedio ai vizi di legittimità che si assume potrebbero inficiare ab origine la procedura di gara indetta dall'AOU Sassari per l'affidamento della progettazione preliminare per l'ampliamento e la realizzazione del nuovo ospedale. La critica mossa è semplicemente quella che il collegio di una gara certamente inquadrabile nei lavori pubblici non fosse composto in via esclusiva da ingegneri, architetti e geometri. Inoltre, di tutti i componenti, tecnici compresi, si afferma genericamente la mancanza di competenza, non solo non fornendo alcun elemento a suffragio della tesi, ma eccependo in via esclusiva fatti peraltro non rilevanti e omettendo invece di specificare ruoli ed esperienza professionale.

Va preliminarmente osservato che il quesito volto a dirimere le potenziali conseguenze derivanti dal presunto vizio di nomina della Commissione sulla procedura in corso di espletamento si risolve in una petizione di principio. Infatti, la piena legittimità della nomina della commissione in relazione all'oggetto specifico, in perfetta coerenza con i principi vigenti in materia di gare di appalto e con l'unanime giurisprudenza, nonché l'indubbia professionalità degli stessi commissari viene pienamente confermata dalla mancanza assoluta di chiarimenti, contestazioni e, addirittura, ricorsi da parte dei diretti controinteressati che, pur avendo avuto completo ed integrale accesso a tutta la



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

documentazione di gara, nulla hanno eccepito in merito alla composizione o alla competenza della commissione, in una procedura di gara i cui interessi erano, come rilevato nella stessa interrogazione, certamente molto elevati.

I presunti vizi di legittimità si fondano, anzitutto, su premesse erranee. Si contesta la composizione della commissione giudicatrice assumendo un'interpretazione errata della norma secondo cui, in una procedura di gara avente ad oggetto lavori pubblici, la commissione avrebbe dovuto essere composta esclusivamente da architetti, ingegneri o geometri. Non è evidentemente superfluo ricordare che l'appalto ha come oggetto la realizzazione e l'ampliamento di un ospedale, e che soprattutto nella progettazione preliminare di un ospedale, oggetto dell'affidamento, rivestono un'importanza fondamentale l'acquisizione, lo studio e l'organizzazione di elementi sanitari. In tale ambito la commissione è chiamata a valutare i requisiti di carattere tecnico amministrativo e le proposte di carattere metodologico e organizzativo che i concorrenti propongono in relazione alle specifiche esigenze tecniche, sanitarie e amministrative dell'Azienda appaltante. La valutazione non attiene unicamente, pertanto, ad aspetti meramente tecnico ingegneristici, ma riguarda anche la metodologia e l'organizzazione gestionale del servizio, nonché la competenza delle figure professionali in ambito sanitario richieste dalla *lex specialis* a supporto dei progettisti nella corretta configurazione preliminare del layout del nuovo ospedale.

Pertanto, non solo la commissione è stata nominata dalla Direzione Aziendale nel pieno rispetto della normativa vigente anche seguendo i criteri di priorità stabiliti dalla stessa norma, nominando ai sensi dell'art. 84 commi 2,3,8 un dirigente della stazione appaltante in qualità di Presidente, scegliendo tre componenti tra i funzionari della stazione appaltante e un funzionario di altre amministrazioni aggiudicatrici ma è stata correttamente composta con diverse figure professionali che potessero garantire unitariamente piena competenza tecnica e giuridica in tutti gli aspetti specifici e procedurali dell'appalto.

Del resto né dal legislatore né dal bando era stato stabilito che la commissione dovesse essere composta esclusivamente da ingegneri, architetti o geometri, anzi lo stesso Codice Appalti dispone che, se ai partecipanti è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione deve possedere la stessa qualifica o una qualifica equivalente. Se ne ricava pertanto che gli altri componenti ben potrebbero essere esperti nel significato di cui all'art. 84 del d. lgs. n. 163/2006, pur non essendo muniti della medesima qualifica professionale.

Si rende noto che l'argomento, per la rilevante portata di ordine pratico ed applicativo, è stato nel corso degli anni oggetto di molti approfondimenti sotto diversi profili e che la giurisprudenza è ormai pacifica nell'affermare che il requisito generale dell'esperienza "nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto" previsto dall'art. 84 comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 per i componenti della commissione giudicatrice di una gara per l'affidamento di un appalto pubblico deve essere inteso gradatamente e in modo coerente con la poliedricità delle competenze di volta



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

in volta richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, e che non è necessario, pertanto, che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti i possibili ambiti oggetto di gara (cioè che tutti i componenti della Commissione vantino analoghe competenze) in quanto è la Commissione, unitariamente considerata, a dover garantire il possesso delle conoscenze tecniche globalmente richieste nella specifica fattispecie.

Si ricorda, ex multis, la recentissima pronuncia 1824 del 9 aprile 2015 del Consiglio di Stato, che sottolinea come occorra ricondurre i requisiti di idoneità della commissione, a giudicare le offerte pervenute, al principio che le competenze tecnico-professionali siano possedute non tanto dal singolo, ma dalla commissione nel suo complesso e che non esistono cause ostative a che alcuni dei membri dell'organismo collegiale esprimano una specifica competenza giuridica dei meccanismi di funzionamento delle gare pubbliche, che certamente completa e arricchisce il patrimonio di cognizioni della commissione nel suo insieme. D'altra parte, una diversa e più radicale interpretazione del senso dell'articolo 84, come ben evidenziato dal collegio, non risponderebbe all'elaborazione giurisprudenziale cui la norma si riallaccia, né al più ampio principio di cui la stessa è espressione.

Ove si fosse realmente valutato il complesso delle competenze ed esperienza della commissione, si sarebbe facilmente osservato che la presenza nella commissione di tecnici in misura prevalente (due ingegneri di comprovata esperienza nel campo delle strutture sanitarie e un dirigente medico assolutamente esperto nella organizzazione e gestione di strutture ospedaliere), affiancati da amministrativi laureati in giurisprudenza di comprovata esperienza nell'ambito delle gare pubbliche ha garantito alla stessa commissione piena competenza tecnica ma anche organizzativa, gestionale e amministrativa in ambito sanitario, strumenti tutti nel loro complesso necessari per poter correttamente e compiutamente valutare la validità di ciascuna delle offerte metodologiche presentate dai raggruppamenti di progettisti concorrenti.

Occorre, inoltre, precisare che il professionista a cui ci si riferisce come "un ingegnere elettrico in periodo di prova e quindi in situazione di debolezza contrattuale" è il Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico dell'A.O.U. Sassari da oltre sei anni, R.U.P. dell'intervento in oggetto, e la nomina a Responsabile Unico dell'importantissimo medesimo progetto risale a circa tre anni fa. Lo stesso professionista ha svolto negli ultimi quindici anni, e dunque anche quando era dipendente a tempo determinato della stessa AOU, numerosissime progettazioni, direzioni lavori e collaudi di strutture in ambito sanitario e ospedaliero, incluse tutte quelle della stazione appaltante, sia attualmente membro della Commissione aziendale per l'accreditamento delle strutture sanitarie; certamente appare piuttosto singolare richiamare oggi un'ipotetica "debolezza contrattuale".

E' necessario precisare che il professionista indicato come "un ingegnere clinico" presta servizio presso il Servizio Tecnico dell'AOU Sassari fin dalla sua istituzione e, pertanto, meglio di chiunque altro è in grado di valutare le esigenze tecniche dell'ospedale oggetto dell'appalto; lo stesso è



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

stato, inoltre, componente della Commissione Regionale per l'accreditamento delle strutture sanitarie.

Per quanto attiene il professionista indicato come "un dirigente medico dell'Ospedale San Martino di Oristano" si precisa che si tratta di un Dirigente Medico di II livello con incarico di Direttore Medico di Presidio della ASL 5, con precedente esperienza di Direttore Sanitario, valutatore dei sistemi di qualità in sanità, componente della Commissione regionale per i ricoveri extraregione, Presidente Regionale dell'Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Sanitarie Ospedaliere, nonché attualmente componente del tavolo tecnico regionale nominato per la riorganizzazione della rete ospedaliera regionale.

Quanto al "dipendente in comando il cui provvedimento di acquisizione dell'Inps di Cagliari è stato, peraltro, impugnato davanti al TAR", va chiarito che lo stesso professionista, all'atto della nomina era Dirigente Responsabile del Servizio Appalti dell'Azienda Ospedaliera di Sassari e che il procedimento presso il TAR si è concluso in senso totalmente favorevole all'Azienda. Il "collaboratore amministrativo in comando presso l'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale" è un funzionario laureato dipendente della stessa azienda appaltante in servizio presso lo stesso Servizio Appalti fin dall'istituzione della A.O.U. Sassari. Entrambi gli amministrativi, che posseggono un titolo di laurea in Giurisprudenza e vantano nel concreto svolgimento dell'attività professionale un'esperienza specifica di tipo amministrativo, procedurale e tecnico maturata sul campo nel settore degli appalti pubblici, pur non vantando un'estrazione tecnica sono depositari di una sicura professionalità e competenza giuridico-amministrativa in tema di gare che, per le esposte ragioni, non possono che completare ed arricchire il patrimonio delle cognizioni della Commissione, alla quale è stata comunque assicurata una composizione prevalentemente tecnica.

Cordiali saluti.

L'Assessore

Luigi Benedetto Arru

Ordine dell'ASSESSORE

